

# La diagnosi psicologica nel servizio sanitario nazionale e la certificazione psicologica per gli psicologi professionisti

Recentemente una Collega dirigente del Servizio Distrettuale di Psicologia di una Azienda U.S.L. ha rivolto al proprio Ordine Regionale di appartenenza alcuni quesiti, relativi alla possibilità per gli Psicologi delle A.U.S.L. di certificare una diagnosi Psicologica e, in particolare, di certificare una diagnosi "codificata". Si riporta pertanto qui di seguito, considerato l'interesse che tali quesiti e le relative risposte possono suscitare anche in molti altri Colleghi che operano non solo nel Servizio pubblico ma anche al di fuori di esso, l'estratto della lettera di questa Collega al proprio Ordine Regionale e la relativa risposta ad essa fornita

FULVIO FRATI \*

## ***Il quesito rivolto***

Si richiede un parere scritto in merito alla certificazione della diagnosi da inserire nei protocolli e procedure per gli Psicologi che operano nei Servizi di questa Azienda U.S.L.

Tale richiesta nasce dall'esigenza di informare i Colleghi del Servizio di Psicologia dell'Azienda e pubblicare tali note nell'Archivio di Psicologia dell'Azienda.

Si ricorda che nella stesura delle procedure relative alle visite psichiatriche e psicologiche individuate e approvate per il servizio di Igiene Mentale viene richiesta una diagnosi sul paziente da poter inserire all'interno del sistema informativo codificabile con DSM-IV o ICD-10.

Dalla riunione con i Colleghi sono stati posti i seguenti interrogativi:

- È possibile per gli Psicologi certificare?
- È possibile certificare una diagnosi codificata?

## ***La risposta dell'ordine***

Si rileva innanzitutto che il parere richiesto al riguardo verte, essenzialmente, sulla titolarità della potestà certificatrice e sulla individuazione dei soggetti legittimati a certificare.

Prima di affrontare nel merito la questione, nei limiti correlati all'esigenza di fare chiarezza sulla puntuale situazione del Servizio Distrettuale di Psicologia, giova premettere che la potestà certificatrice ha carattere sussidiario, nel senso che essa intanto esiste, è riconosciuta ed è esercitata in quanto, a monte, sono definite ed attribuite ex lege competenze e funzioni.

Tale potestà certificatrice spetta, come più avanti è evidenziato, alla pubblica amministrazione, ovvero ai soggetti ad essa equiparati. Quanto sollevato e sintetizzato nei due punti di domanda a conclusione della vostra richiesta – se cioè "per gli Psicologi" che operano per conto del Servizio sia "possibile certificare" e se sia "possibile certificare una diagnosi codificata" – richiede, prioritariamente, che sia definito il contesto entro cui il problema va correttamente collocato ed esaminato

*I certificati possono essere distinti in due categorie: "propri" e "impropri".*

*I primi consistono in dichiarazioni di scienza relativi a fatti dei quali il titolare della potestà certificatrice ha diretta ed immediata conoscenza per ragioni d'ufficio, ed hanno lo scopo di "testificare" quanto risulta da registri, elenchi e da atti e documenti tenuti dalla Pubblica Amministrazione.*

*Tali certificati determinano certezza legale "erga omnes".*

*I certificati "impropri", invece, risultano da un'attività di accertamento condotta da parte dell'ufficio pubblico competente di fatti obiettivi riscontrati a seguito di ispezioni, di esami o di indagini specifici*

"ratione materiae" ed entro cui vanno ricercati principi, criteri e previsioni normative dai quali desumere le soluzioni appropriate e legittimamente fondate.

Il contesto di riferimento, alla luce dell'ordinamento positivo, risulta connotato:

- dalla natura di pubblica amministrazione della AUSL;
- dalla natura pubblica delle funzioni e dei compiti istituzionali che obbligatoriamente debbono essere svolti dalla AUSL e, quindi, dal Servizio Distrettuale di Psicologia, ai fini della tutela della salute;
- dalle specifiche competenze assegnate e riconosciute alla professione di Psicologo dall'art. 1 della Legge 18 febbraio 1989, n. 56, nonché dalle competenze di psicoterapeuta nei termini previsti dall'art. 3 della medesima legge;
- dai contenuti, contrattualmente stabiliti, del profilo professionale e della qualifica di appartenenza degli Psicologi che operano per conto dell'Azienda USL nell'ambito del Servizio Distrettuale di Psicologia;
- dall'esercizio della professione di Psicologo, professione regolamentata dalla citata legge, e dalla connessa titolarità a certificare le risultanze delle relative prestazioni;
- dall'obbligo del segreto professionale di cui agli artt. 622 c. p. e 200 c. p. p., confermato dall'art. 4 della legge 56/89.

Tutto ciò premesso, si può a questo punto precisare che i certificati possono essere distinti in due categorie. Una riguarda i certificati qualificati "propri" e l'altra gli "impropri".

I primi consistono in dichiarazioni di scienza relativi a fatti dei quali il titolare della potestà certificatrice ha diretta ed immediata conoscenza per ragioni d'ufficio, ed hanno lo scopo di "testificare" quanto risulta da registri, elenchi e da atti e documenti tenuti dalla P. A. (certificati anagrafici, certificati del casellario giudiziario, del catasto, etc.).

Tali certificati determinano certezza legale "erga omnes", superabile soltanto attraverso una sentenza che dichiari la falsità del contenuto.

I certificati, invece, cosiddetti "impropri" hanno un contenuto diverso in quanto esso è la risultante di una attività di accertamento condotta da parte dell'ufficio pubblico competente di fatti obiettivi riscontrati a seguito di ispezioni, di esami o di indagini specifici, in conformità ai quali, ad esempio, per l'argomento che qui interessa, viene formulata una diagnosi, una terapia e quant'altro di pertinenza.

A tal proposito da taluni studiosi viene individuata anche la categoria dei certificati cosiddetti estimativi (certificati di sana e robusta costituzione, certificati di idoneità psichica e fisica ai fini del conseguimento di determinate licenze, ecc.).

Laddove vi è il diritto soggettivo ad esercitare la professione vi è strettamente congiunto il diritto a certificare il contenuto ed il risultato delle prestazioni effettuate.

Il legislatore non ha ancora provveduto ad aggiornare le varie disposizioni di legge sulla potestà certificatrice in ambito Psicologico di cui sono titolari gli Psicologi iscritti all'Albo professionale. Disposizioni che debbono essere interpretate in conformità ai criteri logico sistematici [art. 12 delle preleggi] per essere coerenti alla recente istituzione della professione di Psicologo e alla costituzione dell'Ordine professionale avvenuta nel 1994.

I certificati cosiddetti "impropri", ed anche quelli c. d. estimativi, in ragione del loro contenuto, non determinano alcuna certezza legale erga omnes, ma assolvono ad obiettivi ed a scopi strumentali che la legge stabilisce puntualmente ogni qual volta ritiene prevalente tutelare l'interesse generale.

In tale prospettiva, tali certificati sono destinati a conferire rilevanza giuridica ai fatti accertati.

Dall'insieme delle disposizioni di legge che disciplinano la materia si enucleano taluni principi, anche non scritti, secondo cui:

- la potestà certificatrice è propria delle pubbliche autorità ovvero dei soggetti riconosciuti equiparati;
- soltanto gli atti di certificazione da loro emessi hanno efficacia e producono determinati effetti giuridici;

- soltanto le amministrazioni, gli uffici ed i soggetti che svolgono pubbliche funzioni o che espletano attività di pubblico interesse sono legittimati a rilasciare certificati il cui contenuto non può che essere funzionalmente consequenziale all'attività espletata, in conformità alle competenze istituzionali.

C'è ancora da aggiungere che gli Psicologi, nell'esercitare la professione regolamentata dalla legge 56/89, svolgono attività di pubblico interesse e, pertanto, essi debbono essere annoverati tra i sopra citati soggetti equiparati.

L'esposizione fin qui svolta consente di tirare le fila per formulare la risposta al quesito sulla legittimità dello Psicologo a certificare quanto egli ha accertato nell'esercizio della professione e nel rispetto dei suoi doveri d'ufficio ("È possibile per gli Psicologi certificare?").

La risposta non può non essere affermativa, nel segno del riconoscimento in capo agli Psicologi del Servizio Distrettuale di Psicologia della potestà di certificare la diagnosi da essi elaborata in ambito Psicologico, nei termini di cui ai citati artt. 1 e 3 della legge 56/89.

Diverso orientamento risulterebbe "contra legem", perché verrebbe ad essere inflitto un vulnus ai diritti della professione di Psicologo ed al diritto di svolgere le mansioni del profilo professionale e della qualifica di appartenenza.

Per quanto concerne infine il secondo interrogativo ("È possibile, per gli Psicologi, certificare una diagnosi codificata?") la risposta è del pari affermativa.

La certificazione codificata non solo è possibile, ma costituisce un atto dovuto, nel rispetto delle norme che disciplinano le competenze delle professioni appartenenti al ruolo sanitario.

Le diagnosi psicologiche e le rispettive certificazioni degli Psicologi vanno eventualmente codificate congiuntamente ai certificati medici riguardanti le diagnosi delle patologie organiche qualora vengano riscontrate.

Diversamente si dovrebbe ipotizzare una sottrazione di competenze nei confronti degli Psicologi, ovvero una subalternità degli Psicologi, scientificamente non accettabile.

In ambedue i casi si verrebbe a concretizzare fattispecie in cui possono ravvisarsi elementi di illegittimità.

Questa complessiva risposta al "secondo interrogativo" poco sopra riportato, peraltro, è applicabile a tutti gli Psicologi iscritti all'Albo e non solo a quelli operanti all'interno del Servizio Sanitario Pubblico. A tutti gli Psicologi professionisti, infatti, (indipendentemente dal fatto che siano essi dipendenti, convenzionati o liberi professionisti) è consentito emettere una diagnosi e ciò in virtù di quanto loro riconosciuto dall'articolo 1 della Legge 56/89 che, testualmente, afferma che "La professione di psicologo comprende l'uso degli strumenti conoscitivi e di intervento per la prevenzione, la diagnosi, le attività di abilitazione-riabilitazione e di sostegno in ambito psicologico rivolte alla persona, al gruppo, agli organismi sociali e alle comunità. Comprende altresì le attività di sperimentazione, ricerca e didattica in tale ambito". È tuttavia evidente che la "diagnosi" che qui si riconosce come di competenza dello Psicologo deve essere necessariamente qualificabile come una "diagnosi psicologica" e non può ovviamente "sconfinare" in altri settori che di competenza dello Psicologo chiaramente non sono.

Inoltre una specifica attenzione in fase di certificazione diagnostica deve essere prestata da ogni Psicologo al fine di non incorrere nella violazione di norme che attribuiscono in via esclusiva specifiche competenze ad altre figure professionali, ad esempio prescrivendo un periodo di astensione dall'attività lavorativa o certificando uno stato di tossicodipendenza (facoltà che le attuali normative vigenti attribuiscono infatti, in via esclusiva, ai Medici). È invece di competenza dello Psicologo clinico, a maggior ragione se abilitato anche all'esercizio della Psicoterapia, qualunque diagnosi a carattere psicopatologico, eventualmente (come sopra si rilevava) anche con l'utilizzo dei codici del DSM-IV o dell'ICD-10, anche se ovviamente una "diagnosi psicologica" correttamente compiuta va ben oltre una semplice "codificazione nosografica" e deve invece estendersi alla rilevazione di tutte le principali problematiche, risorse e necessità del soggetto e dell'ambiente che lo circonda. Si

*Gli psicologi possono certificare, nel segno del riconoscimento in capo agli Psicologi del Servizio Distrettuale di Psicologia della potestà di certificare la diagnosi da essi elaborata in ambito Psicologico, nei termini di cui ai citati artt. 1 e 3 della legge 56/89.*

*Diverso orientamento risulterebbe "contra legem", perché verrebbe ad essere inflitto un vulnus ai diritti della professione di Psicologo ed al diritto di svolgere le mansioni del profilo professionale e della qualifica di appartenenza*

*La certificazione codificata non solo è possibile, ma costituisce un atto dovuto, nel rispetto delle norme che disciplinano le competenze delle professioni appartenenti al ruolo sanitario*

rammenta infatti, con specifico riferimento alla figura dello Psicologo –Psicoterapeuta, che l'art. 3 della legge 56/89 equipara di fatto lo Psicoterapeuta medico a quello non medico per tutti i tipi di attività, eccezion fatta (comma 2) per "ogni intervento di competenza esclusiva della professione medica" tra i quali rientrano ovviamente, oltre ai due tipi di intervento documentale già poco sopra citati (cioè appunto la prescrizione di un periodo di astensione dall'attività lavorativa o la certificazione di uno stato di tossicodipendenza), anche competenze di ancor più chiara esclusività degli Iscritti all'Ordine dei Medici-chirurghi e agli Odontoiatri quali ad esempio l'effettuazione sulle persone di interventi di tipo cosiddetto "intrusivo" (operazioni chirurgiche, incisioni, iniezioni endovenose ecc.) o la somministrazione di qualunque tipo di farmaco .

Per tornare invece a questioni riguardanti specificatamente l'attività professionale dello Psicologo, vorrei sottolineare come mi siano state in svariate occasioni rivolte dai Colleghi domande relative all'obbligo o meno di consegna ai pazienti, o ad altri Comittenti che ne fanno richiesta, dei protocolli originali dei test psicologici effettuati e come tali domande di chiarimenti si siano, in questi ultimi tempi, particolarmente intensificate anche alla luce dei vari provvedimenti legislativi in materia di tutela della privacy. Ritengo opportuno, pertanto, portare a conoscenza di tutti i Colleghi di alcuni elementi che possono, probabilmente, rivestire al riguardo un interesse di carattere generale, tale da giustificare perciò la pubblicazione in questa sede.

Innanzitutto, occorre al riguardo ricordare ciò che affermano su questo problema gli articoli 15, 16, 17, 21 e 25 del nostro Codice Deontologico.

#### **Articolo 15**

*"Nel caso di collaborazione con altri soggetti parimenti tenuti al segreto professionale, lo Psicologo può condividere soltanto le informazioni strettamente necessarie in relazione al tipo di collaborazione."*

#### **Articolo 16**

*"Lo Psicologo redige le comunicazioni scientifiche, ancorché indirizzate ad un pubblico di professionisti tenuti al segreto professionale, in modo da salvaguardare in ogni caso l'anonimato del destinatario della prestazione."*

#### **Articolo 17**

*"La segretezza delle comunicazioni deve essere protetta anche attraverso la custodia e il controllo di appunti, note, scritti o registrazioni di qualsiasi genere e sotto qualsiasi forma, che riguardino il rapporto professionale. Tale documentazione deve essere conservata per almeno i cinque anni successivi alla conclusione del rapporto professionale, fatto salvo quanto previsto da norme specifiche.*

*Lo Psicologo deve provvedere perché, in caso di sua morte o di suo impedimento, tale protezione sia affidata ad un collega ovvero all'Ordine Professionale.*

*Lo Psicologo che collabora alla costituzione ed all'uso di sistemi di documentazione si adopera per la realizzazione di garanzie di tutela dei soggetti interessati."*

#### **Articolo 21**

*"Lo Psicologo, a salvaguardia dell'utenza e della professione, è tenuto a non insegnare l'uso di strumenti conoscitivi e di intervento riservati alla professione di Psicologo, a soggetti estranei alla professione stessa, anche qualora insegni a tali soggetti discipline Psicologiche.*

*È fatto salvo l'insegnamento agli studenti del corso di laurea in Psicologia, ai tirocinanti, ed agli specializzandi in materie Psicologiche.*

#### **Articolo 25**

*"Lo Psicologo non usa impropriamente gli strumenti di diagnosi e di valutazione di cui dispone.*

*Nel caso di interventi commissionati da terzi, informa i soggetti circa la natura del suo intervento professionale, e non utilizza, se non nei limiti del mandato ricevuto, le notizie apprese che possano recare ad essi pregiudizio.*

*Nella comunicazione dei risultati dei propri interventi diagnostici e valutativi, lo Psicologo è tenuto a regolare tale comunicazione anche in relazione alla tutela Psicologica dei soggetti.*

Dall'esame complessivo di tali articoli emergono chiaramente due indicazioni generali:

1. L'uso dei tests psicologici, inteso come "possibilità di utilizzarli mediante la loro somministrazione e/o interpretazione", è assolutamente riservato agli Psicologi o, per quanto riguarda i test clinici, alle poche altre figure professionali abilitate (ad es. psichiatri, neurologi ecc.);
2. L'uso delle informazioni fornite dai test psicologici, e quindi la comunicazione dei loro esiti, è, per quanto in parte estendibile anche ad altre figure professionali direttamente interessate, comunque limitato al minimo strettamente ritenuto di volta in volta necessario dallo stesso Psicologo che ha direttamente somministrato tali test.

A tali vincoli nell'uso dei test e delle informazioni da essi ricavate imposte dal codice deontologico si aggiungono, tuttavia, altri vincoli (in alcuni casi ancora più "limitanti") imposti dalle stesse Case Editrici che ne curano la stampa e la diffusione nel nostro Paese.

Ad esempio, la casa editrice Organizzazioni Speciali (O.S.) di Firenze, sicuramente una delle maggiori in Italia in questo specifico settore, vincola ogni utilizzatore dei test da essa pubblicati alla sottoscrizione di uno specifico "modulo di registrazione" comportante tutta una serie di precisi limiti ed assunzioni di responsabilità. Riportiamo perciò, qui di seguito, una significativa parte del testo di tale modulo, che deve essere sottoscritto da ogni professionista al momento in cui egli provvede per la prima volta all'acquisto di qualunque strumento Psicologico prodotto dall'O.S.:

#### **Modulo di registrazione degli utenti O.S. 2001**

*" Per l'uso dei materiali O.S., acquistati presso di Voi, ci impegnamo a rispettare le condizioni che seguono.*

- 1) L'utilizzazione dei materiali deve essere condizionata a principi di riservatezza e il loro uso legato alle norme contenute nei manuali che li corredano. In nessun caso serviranno come strumento di conversazioni, di conferenze, di pubblicazioni divulgative, ecc.
- 2) I materiali saranno conservati in modo da impedirne l'accesso a persone non autorizzate perché non qualificate.
- 3) I materiali non verranno rivenduti né prestati a qualsiasi organizzazione o individuo senza il consenso delle O.S. Organizzazioni Speciali, consenso che deve essere richiesto in precedenza.
- 4) Tutti i moduli dei test Psicologici una volta che siano usati e che abbiano servito allo scopo proposto verranno realmente distrutti.
- 5) Tutti i materiali O.S. sono protetti dalle norme vigenti sui diritti d'autore e quindi non riproducibili in alcun modo (fotocopiato, computer o altro mezzo) senza autorizzazione; in particolare, le griglie di correzione e le tabelle di valutazione non vengono vendute ma cedute in licenza d'uso e pertanto non possono essere trasferite ad altri od utilizzate in una forma differente da quella predisposta da O.S.

Abbiamo opportunamente valutato come queste condizioni siano state disposte al fine di tutelare la ricerca e prendiamo di conseguenza nota che (intendendo esemplificare e non limitare) ogni riproduzione anche parziale dei materiali O.S. o di loro singole parti (questionari, fogli di risposta, e/o di notazione, griglie, scale di valutazione, ecc.) eseguita con duplicatore, fotocopiatrice, computer o con ogni altro mezzo, è rigorosamente vietata in quanto costituirebbe violazione dei diritti d'autore. Di conseguenza, ove ci fosse utile usare parti o modificazioni dei test Psicologici vendutici, ve ne chiederemo autorizzazione riferendo alla Vostra favorevole predi-

*L'uso dei test psicologici, inteso come "possibilità di utilizzarli mediante la loro somministrazione e/o interpretazione", è assolutamente riservato agli Psicologi o, per quanto riguarda i test clinici, alle poche altre figure professionali abilitate.*

*L'uso delle informazioni fornite dai test psicologici, e quindi la comunicazione dei loro esiti, è, per quanto in parte estendibile anche ad altre figure professionali direttamente interessate, comunque limitato al minimo strettamente ritenuto di volta in volta necessario dallo stesso Psicologo che ha direttamente somministrato tali test*

*Anche per gli Psicologi liberi professionisti, ovviamente, il rilascio di un certificato che sintetizzi il lavoro psicologico effettuato con un proprio paziente è sicuramente consentito, sebbene facendo sempre attenzione a non ignorare alcune limitazioni concernenti ciò che per legge è esplicitamente affidato ad altre categorie professionali*

sposizione a queste concessioni quando siano dirette a consentire l'esecuzione di lavori sperimentali di rigorosa serietà scientifica. Qualunque autorizzazione comunque da Voi rilasciata deve essere portata e approvata in forma scritta".

Le sopra riportate clausole 1, 2 e 4 meritano di essere particolarmente evidenziate. La clausola uno sintetizza e ribadisce, con un'incisività per alcuni aspetti ancora maggiore, le indicazioni e le limitazioni relative all'uso delle informazioni provenienti dall'utilizzo dei tests presenti nei sopra riportati articoli 15,16,17 e 25 del vigente Codice Deontologico degli Psicologi Italiani.

Il significato della clausola due appare sostanzialmente sovrapponibile a quello ribadito dal sopra riportato articolo 21 del nostro Codice Deontologico.

Per quanto riguarda la clausola quattro, richiesta dalla O.S. agli acquirenti dei propri strumenti Psicologici, appare addirittura definitiva, risolutiva rispetto al problema evidenziato all'inizio del presente articolo. Il termine "realmente" in essa contenuto evidenzia infatti la necessità, al termine del loro uso, di una distruzione "fisica" dei moduli originali dei test O.S. utilizzati. Inoltre da quanto sopra emerso appare evidente che solo lo psicologo che li ha materialmente utilizzati può valutare il momento in cui tale distruzione deve essere effettivamente attuata.

Naturalmente le ultime considerazioni qui evidenziate si riferiscono specificatamente ai test Psicologici editi in Italia dalle Organizzazioni Speciali di Firenze che, pur essendo una tra le maggiori case editrici che nel nostro Paese pubblicano test Psicologici, non è certamente la sola. Come comportarsi, pertanto, qualora la domanda di consegna ai pazienti, o ad altri Committenti che ne fanno richiesta, dei protocolli originali dei test psicologici effettuati, riguardi reattivi che sono pubblicati in Italia da altre Case editrici?

A tal fine, a mio avviso, ci soccorre l'ultimo comma dell'art. 25 del vigente Codice Deontologico degli Psicologi Italiani, già sopra riportato, che testualmente afferma che "Nella comunicazione dei risultati dei propri interventi diagnostici e valutativi, lo Psicologo è tenuto a regolare tale comunicazione anche in relazione alla tutela psicologica dei soggetti". È infatti evidente che, invece, un esame diretto dei dati presenti nei protocolli originali dei test psicologici da parte dei singoli soggetti che a tali test si sono sottoposti esporrebbe sicuramente questi ultimi (a meno che essi non siano, ipotesi evidentemente assai "residuale" rispetto a quanto di norma generalmente accade, Psicologi regolarmente iscritti all'Albo e perciò abilitati all'esercizio della Professione) a pesanti rischi di interpretazione scorretta di tali dati, non avendo ovviamente essi le necessarie competenze tecniche per comprenderli correttamente e mettendo quindi direttamente a repentaglio la propria stessa serenità ed il proprio equilibrio interiori. Per tali motivi, almeno per quanto riguarda i test a carattere clinico – anche se essi non sono editi in Italia dall'O.S. e da altre Case Editrici che ne prevedano anch'esse la "materiale distruzione" alla fine del loro utilizzo da parte del Professionista – è evidente che lo Psicologo non debba di regola consegnare direttamente il proprio "materiale di lavoro" ai propri clienti, limitandosi invece a far pervenire loro una comunicazione adeguatamente "filtrata" sia che si tratti di una "restituzione" orale dell'esito di un test o di un processo psicodiagnostico sia che si tratti di una relazione o di una certificazione espresse in forma scritta.

Un'ultima riflessione in quest'ambito, a conclusione del presente capitolo, riguarda infine la possibilità di certificazione Psicologica da parte degli Psicologi liberi professionisti.

Anche per essi, ovviamente, il rilascio di un certificato che sintetizzi il lavoro psicologico effettuato con un proprio paziente è sicuramente consentito, sebbene facendo sempre attenzione a non ignorare alcune limitazioni concernenti ciò che per legge è esplicitamente affidato ad altre categorie professionali (ad esempio, come si è già detto, non certificando in prima persona una diagnosi di uso abituale di sostanze stupefacenti, che il D.M. 186/1990 definisce come una procedura di tipo "medico-legale", oppure non quantificando mai precisi "periodi di riposo" o addirittura di "astinenza da lavoro", che sono anch'essi esplicitamente definiti per Legge come compiti di esclusiva competenza degli esercenti la professione medica). Oltre

a ciò, comunque, è sempre opportuno anche per lo Psicologo libero professionista, in fase di redazione e di rilascio di una dichiarazione o un certificato di questo tipo (ma analoghe raccomandazioni sono comunque valide anche per gli Psicologi dipendenti che spesso sono anch'essi chiamati a produrre certificazioni o relazioni sui casi da essi seguiti), attenersi sempre ad alcuni importantissimi accorgimenti, al fine di tutelarsi rispetto ad un uso improprio che di tali relazioni, dichiarazioni o certificazioni possa essere eventualmente fatto dal soggetto o da terzi. Vediamo quindi di elencare almeno alcuni tra i principali di questi accorgimenti:

1. Utilizzare sempre carta intestata recante il nome, il cognome, la qualifica ed almeno l'indirizzo dello studio del Professionista, meglio se con anche specificato l'Ordine territoriale al quale si è iscritti ed il proprio numero di Repertorio (ad es.: Dott.ssa Maria Rossi, Psicologo – Psicoterapeuta, Studio: Piazza Duomo, 1 – 00100 Roma – Iscritta all'Ordine degli Psicologi dell'Emilia-Romagna con num. di Repertorio 1083).
2. Iniziare sempre la stesura di tale certificato con una frase che riprenda l'intestazione sopra citata e che giustifichi la legittimità di quanto successivamente espresso, quale ad esempio la seguente o analoga: "Io sottoscritto Dott.ssa Maria Rossi, Psicologo – Psicoterapeuta con Studio in Piazza Duomo, 1 a Roma, Iscritta all'Ordine degli Psicologi dell'Emilia-Romagna con num. di Repertorio 1083, dichiaro a mezzo della presente di aver seguito professionalmente la Sig.ra Lucia Bianchi, nata a Roma il 14 Settembre 1955, dal mese di settembre 2001 al mese di maggio 2003, al fine di...".
3. Di concordare sempre preventivamente, con il soggetto richiedente tale certificazione o relazione, l'utilizzo sostanziale che ne verrà fatto, anche al fine di redigerne il testo in ottemperanza a quanto stabilito dall'art. 25 del vigente Codice Deontologico degli Psicologi italiani (articolo già integralmente riportato nel presente capitolo).
4. Di non riferirsi mai, all'interno del testo di tale certificato o relazione, a prestazioni professionali eventualmente effettuate verso altre persone che non siano il soggetto al quale la relazione si riferisce, a meno che non se ne sia preventivamente ottenuto un esplicito "consenso informato" scritto. Tale rischio è particolarmente evidente ed insidioso, ad esempio, nel caso (tutt'altro che infrequente) in cui uno dei componenti di una coppia che abbia seguito insieme un percorso terapeutico o di sostegno richieda poi al professionista una certificazione inerente tale percorso, magari per presentarla poi in Tribunale durante una causa di separazione o di divorzio. Uno Psicologo che rediga una relazione su una terapia di coppia su richiesta di uno solo dei due componenti la coppia stessa, e poi gliela consegni, senza il preventivo permesso scritto dell'altro componente la coppia medesima incorre infatti non solo in gravi conseguenze disciplinari, ma anche in gravi conseguenze penali per violazione sia della normativa sulla privacy che di quella sul segreto professionale.
5. Di non riferirsi mai, all'interno del testo di tale certificato o relazione, a caratteristiche psicologiche o psicopatologiche di altre persone che non siano il soggetto direttamente richiedente la certificazione stessa (eccezion fatta per una relazione su di un soggetto minore richiesta da chi legittimamente ne detiene la potestà genitoriale, su di un soggetto interdetto richiesta da chi legittimamente ne detiene la tutela o, infine, nel caso di una relazione richiesta da un Giudice di un Tribunale per il quale il professionista ricopre il ruolo di C.T.U.).
6. Di fondare le proprie valutazioni ed i propri giudizi professionali, all'interno del testo del certificato o della relazione che lo Psicologo rilascia e sulla base di quanto esplicitamente stabilito dall'art. 7 del C.D. vigente, solo sulla base di elementi "fondati sulla conoscenza professionale diretta ovvero su una documentazione adeguata ed attendibile" in possesso dello Psicologo stesso;
7. Di concludere sempre il certificato o la relazione che lo Psicologo rilascia con una frase del tipo "Si rilascia la presente certificazione, in carta libera, a richiesta e nelle mani dell'interessato, per tutti gli usi consentiti dalla Legge" o analoga (specificando di norma il nominativo della persona alla quale si rilascia

*È sempre opportuno per lo Psicologo libero professionista, in fase di redazione e di rilascio di una dichiarazione o un certificato di questo tipo (ma analoghe raccomandazioni sono comunque valide anche per gli Psicologi dipendenti che spesso sono anch'essi chiamati a produrre certificazioni o relazioni sui casi da essi seguiti), attenersi sempre ad alcuni accorgimenti, al fine di tutelarsi rispetto ad un uso improprio che di tali relazioni, dichiarazioni o certificazioni possa essere eventualmente fatto dal soggetto o da terzi*

- materialmente il certificato stesso se quest'ultima – ad esempio nei casi già citati di soggetti minorenni o interdetti – non corrisponde al soggetto al quale invece il testo della relazione o del certificato si riferisce direttamente);
8. Di apporre sempre in calce a tale relazione o certificazione la data della sua stesura, la propria firma autografa ed eventualmente anche il proprio timbro;
  9. Di redigere sempre tali certificati, dichiarazioni o relazioni, in copia almeno duplice, una delle quali rimarrà in possesso dello Psicologo dopo che lo stesso le avrà fatto apporre in calce, dalla persona alla quale materialmente consegnerà l'altra o le altre copie, la dicitura "Per ricevuta", la data di consegna e la firma autografa e leggibile della persona che ha ritirato l'altra o le altre copie;
  10. Di conservare nei propri archivi tale copia firmata "per ricevuta" in modo tale che non ne sia consentito l'accesso o la visione a terzi, sulla base di quanto previsto dalle vigenti norme penali e deontologiche, in questa sede già ripetutamente citate, in materia di privacy e di segreto professionale.

\* Psicologo e psicoterapeuta, presidente dell'Ordine Psicologi dell'Emilia.

## BIBLIOGRAFIA

### DOCUMENTI

Codice Deontologico degli Psicologi italiani  
 Dichiarazione universale dei diritti umani  
 Linee guida deontologiche per lo Psicologo forense  
 Carta di Noto – prima versione (1996)  
 Carta di Noto aggiornata (2002)  
 Dichiarazione di Lisbona  
 Erit Etical Chart  
 Indicazioni etiche per le prestazioni psicologiche via Internet e a distanza  
 Dichiarazione universale dei diritti degli animali

### TESTI

Ambrosiano, L., (1985). *La presa in carico*. In "Tossicodipendenze: contributi per un intervento terapeutico riabilitativo", "Notizie Sanità", Regione Lombardia, 7, 1985.

American Association of Suicidology, (1996). Report of the Committee on Physician-Assisted Suicide and Euthanasia. *Suicide and Life-Threatening Behavior*, 26 (Suppl.), 1-19.

Arieti, S. a cura di (1966). *Manuale di Psichiatria*. Torino, Boringhieri, 1970.

Baraldi, F., Demange, J.P., Jamieson, A., Mengde, J., Morel, A., Pastor, F.P., Prandi, F., Ratini, N., Silbermayr, E., Stocco, P., Thévoz, G., Covri, C., Nizzoli, U., (2001). *Etica e deontologia degli operatori delle tossicodipendenze*. "Personalità/Dipendenze", vol.8 - Fascicolo II, Settembre 2002, Modena, Mucchi Editore.

Baraldi, F., Demange, J.P., Jamieson, A., Mengde, J., Morel, A., Pastor, F.P., Prandi, F., Ratini, N., Silbermayr, E., Stocco, P., Thévoz, G., Covri, C., Nizzoli, U., (2001). *Linee guida per il comportamento deontologicamente fondato dei professionisti delle tossicodipendenze*. "Personalità/Dipendenze", vol.8 - Fascicolo II, Settembre 2002, Modena, Mucchi Editore.

Boldrini, F., (2001). *La comunicazione medico-paziente nel caso di diagnosi di neoplasia*. Bollettino d'informazione dell'Ordine degli Psicologi della Regione Emilia-Romagna, n.10, Giugno 2001.

Borsellino, P., (1999). *Bioetica tra autonomia e diritto*. Zadig, Milano.

Calvi, E., e Gulotta, G., (1999). *Il codice deontologico degli psicologi italiani commentato articolo per articolo*. Milano, Giuffrè.

Calvi, E., (2000). *Etica e deontologia per lo psicologo e lo psico-terapeuta*. In C. Parmentola, Il soggetto psicologo e l'oggetto della psicologia nel codice deontologico degli psicologi italiani, Milano, Giuffrè.

Calvi, E., a cura di (2002). *Lo Psicologo al lavoro – Contesto professionale, casi e dilemmi, deontologia*, Milano, Franco Angeli.

Cariani, D., Issopi, F., Mascolo, P., Mora, F., Pansini, A., Pirri, P. e Tulli, F. (2001). *Linee guida di deontologia professionale nei percorsi di selezione e valutazione del personale*. In Notiziario dell'Ordine degli Psicologi del Lazio n.3 del 2001, Roma, pagg. 16 – 27 (documento approvato dal Consiglio Regionale dell'Ordine degli Psicologi del Lazio in data 19 Luglio 2001).

Carli, R., (1987). *Psicologia clinica*. Utet, Torino.

Carli, R., Paniccia, R. M., Lancia, F., (1988). *Il gruppo in psicologia clinica*. La Nuova Italia Scientifica, Roma.

Ciofi, R., Mognioni, S. e Tosi, M. (2002). *Manuale di diritto per Psicologi e operatori di area socio-psico-pedagogica*. Milano, Ulrico Hoepli Editore.

Denes, G. & Pizzamiglio, L. (a cura di) (1995). *Manuale di Neuropsicologia*. Normalità e Patologia dei Processi Cognitivi, Bologna, Zanichelli.

Desiderio, M. T. (2000). *Etica e promozione della salute*. In Parmentola, C. (2000), Il soggetto psicologo e l'oggetto della psicologia nel Codice Deontologico degli psicologi italiani, Milano, Giuffrè, 2000.

Di Giovanni, R. (2000). *I rapporti con l'utenza e la committenza: Etica, Deontologia ed Epistemologia*. In Parmentola, C. (2000). Il soggetto psicologo e l'oggetto della psicologia. Nel Codice Deontologico degli psicologi italiani, cit.

- Dudine, L. (1999) - Come opera lo Psicologo del lavoro e delle organizzazioni nella selezione, in : [www.psiconline.it](http://www.psiconline.it)
- Fasoli, M., Rossi Romano, D., Predolini, E. (2002). *Quando parlo con il mio medico con quanti parlo?* In [www.sdrogabrescia.it](http://www.sdrogabrescia.it)
- E.F.P.A., Comitato Permanente Deontologia (2001). *Lo psicologo europeo nel lavoro forense come testimone esperto*. Raccomandazioni per una pratica etica, in "La professione di Psicologo" n. 3/02, Aprile 2002.
- Fennel, P." Legal and ethical issues in mental health care of elderly patients" in The Organisation Of Care For Elderly People With Mental Health Problems, pp. 527-546
- Festini Cucco, W., Nosengo, C., Saviane Kaneklin, L. (a cura di) (1987). *Psiche e istituzioni*. Franco Angeli, Milano.
- Forza, A. (2000). *Opponibilità del segreto professionale all'autorità giudiziaria in relazione a circostanze conosciute dallo psicologo nell'ambito del proprio esercizio professionale*. Sulla Newsletter n° 3 (Ottobre - Dicembre 2000) dell' A.I.P.G. - Associazione Italiana di Psicologia Giuridica- e reperibile sul sito web della medesima Associazione all'indirizzo <http://www.aipgitalia.org/antonioforza.htm>
- Frati, F. (2001). *Il comportamento dello Psicologo nei casi di presunto abuso sessuale nei confronti di minori*. Sul n.9 di Gennaio 2001 del "Bollettino d'informazione dell'Ordine degli Psicologi dell'Emilia -Romagna", sul n. 3 di Aprile 2002 del Giornale dell'Ordine Nazionale degli Psicologi "La Professione di Psicologo" e sul n. 3 di Maggio 2002 di "AUPI Notizie".
- Frati, F. (2002). *La deontologia come parametro di qualità nell'esercizio della professione di psicologo*. Sul n. 3 - Anno VII - Giugno 2002 del "Bollettino d'informazione dell'Ordine degli Psicologi dell'Emilia-Romagna"
- Frith, C. D. (1995). *Neuropsicologia Cognitiva della Schizofrenia*. Milano, Raffaello Cortina Ed.
- Gius, E. & Zamperini, A. (1995). *Etica e psicologia*. Milano, Raffaello Cortina Editore.
- Gius, E., Coin R. (1999). *I dilemmi dello psicoterapeuta: il soggetto tra norme e valori*. Milano, Cortina.
- Guerini, U. (2001). Prime osservazioni sulla legge n. 63/2001 di attuazione dell'art. 111 della Costituzione. Relazione presentata alla Giornata di studio promossa dalla Camera penale di Bologna in data 16 Marzo 2001
- Gualandi, F. (2002). *Misure minime di sicurezza sulla privacy per titolari di studio o di altre strutture lavorative*. Bollettino d'informazione dell'Ordine degli Psicologi della Regione Emilia-Romagna, n.1, Gennaio 2002.
- ISTAT - "Italia in cifre 2001 - Una selezione di dati aggiornati sulla vita economica, sociale e culturale del Paese", reperibile all'indirizzo Web <http://www.istat.it/Anumital/italia2001/index.html>
- Lattanzi - Licht, M., & Connor, S (1995). *Care of the Dying: The Hospice Approach*. In H. Wass and R.A. Neimeyer (Eds.), *Dying: Facing the Facts*. Washington, D.C.: Taylor and Francis, 1995.
- Leardini, E. (2003). *Il segreto professionale nell'attività dello psicologo psicoterapeuta*. Riferimenti normativi e deontologici, in "Newsletter dell'Ordine degli Psicologi della Lombardia", n.3, Luglio 2003.
- Madonna, G., Salerno, P (1997). *Il primato dell'etica*. Laveglia Editore.
- Madonna, G. (2003). *La psicoterapia attraverso Bateson*. Bollati Boringhieri, Torino.
- Marcelli, D., Braconnier, A. (1989). *Psicopatologia dell'Adolescente*. Milano, Masson.
- Masterson, J. (1972). *Treatment of the Borderline Adolescent: A Developmental Approach*. New York, Wiley-Interscience.
- Masterson, J. (1981). *The Narcissistic and Borderline Disorders*. New York, Brunner/Mazel.
- Mccarthy, R.A. & Warrington, E.K. (1992). *Neuropsicologia Cognitiva. Un'introduzione Clinica*. Milano, Raffaello Cortina Editore.
- Mc Luhan, M. (1967). *Understanding Media*. McGraw Hill, New York, Trad. it. Gli strumenti del comunicare. Mass media e società moderna, Il Saggiatore, Milano, 1967
- Mc Luhan M. (1976). *La galassia Gutemberg. Nascita dell'uomo tipografico*. Roma, Armando Editore.
- Mc Luhan M. (1998). *Media e nuova educazione. Il metodo della domanda nel villaggio globale*. Roma, Armando.
- Mc Luhan M. (1998). *La cultura come business. Il mezzo è il messaggio*. Roma, Armando.
- Miller, F. G., & Meier, D. E. (1998). *Voluntary death: A comparison of terminal dehydration and physician-assisted suicide*. *Annals of Internal Medicine*, pp. 128, 559-562.
- Ministero della Salute - Piano Sanitario Nazionale 2003-2005, Aprile 2003 .
- Mordini, E. (1997). *Psichiatria, Deontologia ed Etica Medica*. In Lo Psichiatra Italiano, Hippocrates Edizioni Medico-Scientifiche, Milano.
- Mordini, E. (1999). *Etica e psicoanalisi*. In [www.psychomedia.it/pm/human/etica](http://www.psychomedia.it/pm/human/etica)
- Mori, M.. "Living will o Carta dell'Autodeterminazione: spunti di riflessione etica sulla validità di tale documento nella malattia di Alzheimer". In "Bioetica", pp. 54-56.
- Nizzoli, U. (1999). *Lo spazio di aiuto tra cliente/paziente e terapeuta: la relazione terapeutica con il tossicomane*. Quaderni di Veronica, Regione Emilia-Romagna, a. 8,n.1, nov.99, pp. 21-23.
- Nizzoli, U. (con Catellani C.) (2000). *Nouvelles drogues, nouvelles pratiques pour les jeunes: recherche action de prévention et recherche intervention*. Cahier T3E n. 6, col supporto dell'Unione Europea (2 lingue: francese, inglese), pp. 57-73 (lato A) e pp. 57-72 (lato B).
- Nizzoli, U. (2000). *La cura delle tossicodipendenze*. Percorsi di lavoro, Regione Emilia-Romagna, pp. 36-44.
- Nizzoli, U. (con Covri C. et A.), (2000). *Prevenzione, assessment, trattamento dei disturbi del comportamento alimentare presso il Sistema DCA dell'Azienda sanitaria di Reggio Emilia*. *Personalità/Dipendenze* v.6, f.II, pp.77-98;
- Nizzoli, U. (2001). *New european instruments for treatment outcome research. Reability of the Maudsley Addiction Profile an Treatment Perceptions*. Questionnaires in Italy, Spain and Portugal, (con Marsden J., Torres M., Corbelli C., Margaron H, Prado de Castro I., Stewart D., Gossop M., in *European Addiction Research*, 2000, 6;3, pp 115-122, 2001.
- Nizzoli, U. (2001). *Dipendenze patologiche e salute mentale. Un approccio integrato tra bisogni clinici ed organizzativi*. In *Salute e prevenzione*. La Rassegna delle tossicodipendenze, n. 28.01, F. Angeli ed. pp75-90, 2001.
- Nizzoli, U. (con Colli C.)(2001). *Lotta all'esclusione: il coraggio di prendere in carico*. in *P/D* v.7 f. I pp 99-100, 2001.
- Nizzoli, U. (a cura di, con Bosi R.) (2001). *La cura delle persone con Aids*, Erickson, 2001.
- Nizzoli, U. (2002). *Formazione permanente degli Operatori delle tossicodipendenze*. Linee-guida (con Alexia I., Margaron H., Silbermayer E. Spinhirny D., Torres M.A., Covri C.); in *P/D* v 8 f II°, pp. 199-212, 2002.
- Nizzoli, U. (2002). *Etica e deontologia degli Operatori delle Tossicodipendenze*. Dal contratto con la Commis-



- Winnicott, D.W., (1965). *Sviluppo affettivo e ambiente*. Armando, Roma.
- Winnicott, D. W. (1974). *Gioco e realtà*. Armando, Roma.
- World Health Organization (1990). *Cancer Pain Relief and Palliative Care*. Technical Report Series 804. Geneva: Author.
- Zanzi, E. & Cavallero, P. (2000). *L'anziano e il farmaco: corpo e pensiero tra sofferenza e rimedio*. Psicologia Europea, n. 2, anno XII, Edizioni Universitarie Romane, Roma.
- Zanzi, E. & Venturelli, A. (2002). *Psicologia dell'invecchiamento*. Bollettino d'informazione dell'Ordine degli Psicologi della Regione Emilia-Romagna, n.1, Gennaio 2002.
- Zarit, S. H. & Zarit, J. M. (1998). *Ethical Issues in Geriatric Psychology*. In *Mental Disorders in Older Adults: Fundamentals of Assessment and Treatment*, The Guilford Press, 1998, pp. 347-363.
- Zizzi, G. (2002). *Verso la fine della vita*. Cesena, Società Editrice Il Ponte Vecchio.
- Zucconi, M. (2002). *Psicologia giuridica e deontologia: problemi e casistica*. In Calvi, E., (a cura di), *Lo Psicologo al lavoro*, cit.

- sione Europea ed ERIT (con Baraldi F., Demange J.P., Jamieson A., Mengde J. Morel A., Pastor P., Prandi F., Ratini N., Silbermayer E., Stocco P., Thévoz G., Covri C.); in idem c.s., pp. 213-224; 2002.
- Omnibus Budget Reconciliation Act. - Public Law No. 101-508, BB 4206, 4751 (codified in 42 U.S.C., 1395cc(f) [Medicare] and 1396a(w) [Medicaid]), 1990.
- Pandolfi, A. M. (1987). *Gli interventi in Psicologia clinica in funzione dei bisogni dell'utente*. In Festini Cucco W., Nosengo C., Saviane Kaneklin, L., (a cura di), cit., pp. 24-35.
- Parmentola, C. (2000). *Il soggetto psicologo e l'oggetto della psicologia nel Codice Deontologico degli psicologi italiani*, Milano, Giuffrè.
- Parmentola, C. (2003). *Prendersi cura, il soggetto psicologo e il "senso dell'Altro" tra clinica e sentimento*.
- Ponti, G. L. (1973). *Compendio di criminologia*. Milano, Cortina.
- Recrosio, L. (2001). *Aspetti deontologici dell'intervento dello Psicologo in Psicologia giuridica*. Relazione presentata al Convegno "Psicologia e Giustizia: ruoli, funzioni, competenze dello Psicologo in campo giudiziario e penitenziario" organizzato dall'Ordine degli Psicologi del Friuli Venezia Giulia a Trieste il 17 febbraio 2001, reperibile sul sito web del medesimo Ordine all'indirizzo web [www.psicologi.fvg.it](http://www.psicologi.fvg.it)
- Santosuosso, A. (1998). *Libertà di cura e libertà di terapia*. Il Pensiero Scientifico editore, Roma.
- Sarchielli, G. & Fraccaroli, F. (2002). *Le professioni dello Psicologo*. Milano, Raffaello Cortina Editore.
- Sarchielli, G. & Frati, F., (2002). *Le attività dello Psicologo nei diversi settori di intervento professionale: una prima ipotesi di repertorio delle attività professionali*. Bollettino d'informazione dell'Ordine degli Psicologi della Regione Emilia-Romagna, n.1, Gennaio 2002.
- Sgaramella, T. M. (1999). *Neuropsicologia Cognitiva dell'Invecchiamento*. Padova, Masson.
- Walsh, K.W. (1991). *Neuropsicologia Clinica*. Bologna, Il Mulino.
- Winnicott, D. W. (1956). *La psicoanalisi e il senso di colpa*. In *Sviluppo affettivo e ambiente*, Roma, Armando.

## Psychological diagnosis in the National Sanitary Service and psychological certification for professional psychologists

This paper starts from a question that a colleague put to her Regional Register: is it possible for a psychologist to certify? Is it possible to certify a codified diagnosis? The article reports the answer of the Register and studies carefully all the legal aspects linked to this problem and to the professional behaviour of psychologists in general (e.g. what to do with reports of psychological tests).